

# **SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI RANDAZZO (CT) E LETOJANNI (ME) PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE**

L'anno 2024 il giorno \_\_\_\_ del mese di aprile, tra il Comune di RANDAZZO (CT) C.F. 00550290878 (classe II) legalmente rappresentato dalla Commissione straordinaria, nominata con D.P.R. del 26 gennaio 2024, pubblicato in G.U. nr. 43 del 21/02/2024 ed il Comune di Letojanni (ME) C.F. 00390050839 (classe III), legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore, si conviene e si stipula quanto segue;

## **PREMESSO**

L'Amministrazione comunale di Randazzo (CT), rappresentata dalla Commissione straordinaria nominata con D.P.R. del 26 gennaio 2024, pubblicato in G.U. nr. 43 del 21/02/2024, con delibera di C.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, e l'Amministrazione comunale di Letojanni (ME) con delibera di C.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D. Lgs. vo n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997;

## **ART. 1**

### **Oggetto e fine**

Tra i Comuni parte della presente convenzione è costituita, ai sensi dell'art. 98, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000, la convenzione per la gestione del servizio di segreteria, allo scopo di servirsi dell'opera di un solo Segretario per l'espletamento delle funzioni che, per disposizione di legge, Statuto, Regolamento o provvedimento del Sindaco, sono attribuite al Segretario dei singoli Enti.

Il Comune di Randazzo (classe II) è individuato quale Comune capofila in quanto avente la più elevata classificazione.

## **ART.2**

### **Costituzione - Durata e scioglimento.**

La costituzione della sede convenzionata inizia dalla data di assunzione e presa in servizio del Segretario incaricato ed è da intendersi valida per un periodo corrispondente alla durata del mandato conferito alla Commissione Straordinaria, insediatasi in data 29.01.2024 per mesi diciotto, prorogabili sino a ventiquattro. La nomina del Segretario Comunale è di competenza della Commissione

Straordinaria del Comune capofila, che, in accordo ed intesa con il Sindaco del Comune di Letojanni con la stessa sottoscrizione della presente convenzione, provvede ad individuare il Segretario attualmente titolare in servizio presso la Segreteria del Comune di Letojanni, Avv. Chiara Morelli. Dalla data di avvenuta effettiva assunzione in servizio (presso il Comune capofila) del Segretario, questi ne acquisisce la titolarità della Segreteria Convenzionata.

Ciascun Comune ha facoltà di recedere in modo unilaterale anticipatamente dalla Convenzione, in qualsiasi momento, entro il periodo di sua durata, con il conseguente scioglimento anticipato della convenzione, dandone preavviso di almeno 7 giorni. L'efficacia della delibera di recesso decorre per l'altro Ente dalla notifica via pec della delibera di recesso. In ogni caso, quando si verifichi lo scioglimento della presente convenzione al termine naturale di scadenza fissata coincidente con la scadenza della nomina della Commissione straordinaria del Comune di Randazzo o anticipato della Convenzione medesima, ai sensi della deliberazione dell'Agenzia del Consiglio Nazionale di Amministrazione N. 150 del 15.07.1999 che si richiama, i Sindaci hanno la possibilità di definire di intesa tra di loro e con l'accettazione del Segretario in quale dei Comuni facenti parte della Convenzione il Segretario stesso deve essere nominato; ove non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ed il Segretario, quest'ultimo conserva la titolarità del Comune di Letojanni .

### **ART.3**

#### **Rapporto di lavoro.**

Il Segretario comunale dipende dal Ministero dell'Interno (ex Agenzia nazionale per la gestione dei segretari comunali e provinciali) ed instaura un rapporto funzionale di servizio con i Sindaci dei Comuni di Randazzo e Letojanni. Il rapporto di lavoro, sia con riguardo al trattamento giuridico che economico, sarà gestito dal Comune di Letojanni, essendo l'Avv. Chiara Morelli già titolare della sede. Il Segretario dipenderà funzionalmente da ciascuno dei Sindaci a seconda degli affari trattati e le prestazioni saranno effettuate previa implicita intesa di volta in volta tra i Sindaci. La dipendenza del Segretario dal Sindaco è solo funzionale non assimilabile ad un rapporto di subordinazione o di dipendenza gerarchica.

Ai sensi e per gli effetti degli artt.19 e 3 del CCNL di categoria, il Segretario, nell'ambito dell'assetto organizzativo degli Enti, assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, correlandoli in modo flessibile alle esigenze dei rispettivi Enti e funzioni connesse all'espletamento delle funzioni allo stesso demandate ed ex art. 97 del D.lgs 267/00.

Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento degli apparati burocratici di ciascun comune e sono suddivise nel modo seguente:

1- n. 18 ore settimanali presso il Comune di Randazzo (CT);

2- n. 18 ore settimanali presso il Comune di Letojanni (ME)

I Sindaci dei due Comuni di comune accordo, sentito il Segretario comunale, ai sensi dell'art. 19 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stabiliranno i tempi di lavoro ovvero il calendario dei giorni che potrà essere variato di volta in volta in modo flessibile per necessità di servizio, nel rispetto della ripartizione dell'onere finanziario.

Il congedo ordinario è utilizzato dal Segretario in periodi programmati dallo stesso Segretario, ai sensi dell'art. 20 del CCNL di categoria e viene comunicato ad entrambi i Sindaci.

Si osservano, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi del Ministero dell'Interno - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e delle disposizioni normative, di legge e contrattuali, in materia. In caso di assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni verranno assunte da altro Segretario, previa istanza del Sindaco del Comune capo convenzione, incaricato dal Ministero dell'Interno – Albo Segretari Comunali e Provinciali.

Resta salva, previa formale intesa tra i due Sindaci che ne perfezioni il consenso, una diversa ripartizione dell'articolazione oraria anche comportante una rimodulazione con un aumento in un comune e corrispondente diminuzione dell'altro in deroga ad ogni disposizione di cui alla presente convenzione ai fini di una maggiore funzionalità operativa.

È fatta salva la possibilità per ciascuno dei Sindaci dei Comuni convenzionati di conferire al Segretario Comunale altre funzioni, oltre a quelle previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d) del D.Lgs. 267/00.

#### **ART. 4**

##### **Trattamento economico e rapporti finanziari.**

Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della segreteria comunale sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento: Stipendio tabellare lordo comprensivo di tredicesima mensilità, retribuzione di posizione, maggiorazione della retribuzione di posizione al 50%, retribuzione di risultato non superiore al 10%.

Il Comune di Letojanni (ME), comune dove l'Avv. Chiara Morelli è già titolare della sede, assume l'onere di anticipare tutte le retribuzioni spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato. Come da CCNL, compete al segretario comunale il trattamento economico previsto dalle vigenti norme contrattuali; resta inteso che detto relativo trattamento economico è integrato della retribuzione

aggiuntiva per sedi convenzionate del 25%, parte della struttura retributiva, ai sensi dell'art. 37 del CCNL.

Il comune di Randazzo si impegna a concorrere per la quota parte del 50% al rimborso delle suddette spese riferite al trattamento economico per come previsto dal CCNL, per i Segretari comunali e alla retribuzione di risultato ai sensi dell'art. 42 del CCNL 98/2001. Resta a carico dei singoli comuni, salvo accordo, l'eventuale maggiorazione della posizione qualora ricorrono le condizioni oggettive/soggettive in attuazione dell'art.1 dell'accordo collettivo integrativo di livello nazionale di categoria del 22/12/2003, ai sensi dell'art. 41, comma 4° del CCNL di categoria 98/2001.

Trattandosi di Comuni non adeguatamente e puntualmente e compatibilmente serviti dal trasporto pubblico in ragione della stessa funzione del Segretario per la complessità e relativi tempi dei servizi richiesti, il Segretario Comunale è autorizzato all'uso del mezzo proprio. Al Segretario Comunale sarà corrisposto, il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica pari al quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro percorso nelle giornate di accesso al Comune di Randazzo, salva diversa e successiva disposizione contrattuale o normativa.

Le su citate retribuzioni complessive (compreso il rimborso spese viaggio) sono erogate al Segretario Comunale dal Comune di Letojanni, il quale quantificate le stesse retribuzioni per ciascun bimestre, chiede il rimborso della quota parte (pari al 50%) a carico del Comune di Randazzo. L'altro comune provvederà al rimborso del saldo di quanto dovuto a suo carico entro giorni venti dalla richiesta.

Le retribuzioni aventi natura non ordinaria quali missioni, buoni pasto saranno pagati direttamente dal Comune per conto del quale effettuate.

Le parti convengono che quanto ai diritti di segreteria per rogito contratti, questi vengano liquidati con determinazione del responsabile dell'Ente nell'interesse del quale viene rogitato il contratto e versati per l'intera quota spettante al segretario.

#### **ART.5**

##### **Sede e classe**

La sede amministrativa del servizio di Segreteria è localizzata nel Comune capofila, la Segreteria Comunale convenzionata viene classificata di classe II.

#### **ART. 6**

##### **OBBLIGHI E GARANZIE**

I Comuni convenzionati con il presente atto si impegnano ad una corretta gestione del servizio di segreteria ed a mantenere i rapporti di lealtà e di reciproca collaborazione per l'ottimizzazione della funzione del Segretario comunale titolare della convenzione.

**ART 7**

**FORME DI CONSULTAZIONE**

Le forme di consultazione tra gli Enti Convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi Sindaci che opereranno d'accordo col Segretario Comunale al fine di garantire il migliore funzionamento delle attività svolte in regime di convenzionamento.

**ART. 8**

**COMUNICAZIONE ALL'ALBO SEGRETARI**

La presente convenzione, unitamente alle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, divenute esecutive, verrà trasmessa, a cura del Comune capofila, alla Prefettura U.T.G. di Palermo, Albo dei Segretari comunali e provinciali, Sezione Regionale Sicilia.

**ART. 9**

**NORMA DI RINVIO**

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni di legge e contrattuali vigenti.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Commissione straordinaria del Comune Randazzo \_\_\_\_\_

Il Sindaco del Comune di Letojanni \_\_\_\_\_

Per Accettazione Il Segretario Comunale \_\_\_\_\_



# CITTA' DI RANDAZZO

Città Metropolitana di Catania

1° SETTORE - SERVIZI DEMOGRAFICI - POLITICHE ABITATIVE SPORT E TURISMO

UFFICIO DELLO STATO CIVILE

Piazza Municipio 1 – 95036 Randazzo CT  
<http://www.comune.randazzo.ct.it>

Tel. 095/921224 - 095/7990024

Cod. Fisc. 00550290878  
PEC [protocollo\\_generale@randazzopec.e-etna.it](mailto:protocollo_generale@randazzopec.e-etna.it)

prot. FS15

del 23 APR. 2024

Alla Commissione Straordinaria  
con i poteri del Sindaco  
SEDE

L' UFFICIALE DI ANAGRAFE

- Visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la popolazione residente nel Comune di Randazzo al 31.12.2023, risulta essere di N. 10.275 cittadini.

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE  
DELEGATO  
*(Marta F. 2024)*